

I contributi a fondo perduto: erogazione automatica e controlli



I contributi a fondo perduto previsti dal «Decreto Ristori» (DI n. 137 del 28 ottobre 2020) e «Ristori bis» (DI n. 149 del 9 novembre 2020) consistono nell'erogazione di una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle Entrate ai titolari di partita iva che, sulla base della codifica Ateco, esercitano l'attività prevalente in uno dei settori economici individuati rispettivamente nelle Tabelle 1 e 2 allegate ai due decreti. In particolare il contributo Ristori bis è destinato ai contribuenti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità, cosiddette regioni «rosse».

L'importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dal Decreto «Rilancio» (DI n. 34 del 19 maggio 2020) al quale si applica un aumento percentuale che va dal 100% fino al 400%. L'erogazione avviene con modalità automatica, se il contribuente che possiede i requisiti (diminuzione del fatturato di aprile 2020 con aprile 2019 almeno del 33%, e appartenenza ad uno dei codici Ateco previsti dalle Tabelle 1 e 2) aveva ottenuto l'accredito del contributo previsto dal Decreto

Rilancio a seguito della presentazione dell'istanza nel periodo 15 giugno 2020/ 13 agosto 2020. Se il contribuente, che possiede i requisiti, non aveva presentato l'istanza può presentarla telematicamente dal 20 novembre 2020 al 15 gennaio 2021. Si precisa che il nuovo contributo previsto dal Decreto Ristori non prevede il tetto massimo di ricavi o compensi dell'anno 2019 di 5.000.000 euro stabilito in precedenza, pertanto questi contribuenti, se muniti dei requisiti possono richiedere il contributo a fondo perduto. L'Agenzia delle Entrate ha tempo otto anni per effettuare i controlli sulla spettanza del contributo e qualora emerga dai predetti controlli che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, procede alle attività di recupero del contributo irrogando sanzioni che vanno dal 100% al 200% del contributo stesso oltre alle sanzioni previste dal Codice penale. Il contribuente, se si rende conto di aver percepito un contributo a lui in tutto o in parte non spettante, può restituirlo spontaneamente regolarizzando l'indebita percezione con il ravvedimento operoso. //